

**DOCUMENTI PER LA ISCRIZIONE NEL
REGISTRO SPECIALE DEI PRATICANTI AVVOCATI SENZA PATROCINIO
PER TRASFERIMENTO DA ALTRO ORDINE**

- Domanda di iscrizione in bollo da Euro 16,00, da compilarsi sull'allegato modulo, firmata dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata tramite persona delegata al deposito, con apposita delega scritta;
- Nulla-osta in bollo del Consiglio dell'Ordine di provenienza con data non anteriore a tre mesi;
- Certificato dell'Ordine di provenienza attestante il periodo di pratica svolto ovvero copia del libretto professionale vistato;
- Certificato **in bollo da € 16,00** di iniziata pratica rilasciato da un Avvocato iscritto all'Ordine di Palermo da almeno cinque anni;
- Copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale;
- Eventuale dichiarazione di svolgimento di diversa attività lavorativa, al di fuori della pratica forense, e/o di svolgimento della pratica per l'accesso ad altra professione;
- N° 2 foto formato tessera da allegare alla presente istanza (**N.B.: per gli uomini in giacca e cravatta**) come da esempio sotto riportato;
- N. 1 foto tessera (**N.B.: per gli uomini in giacca e cravatta**) firmata lateralmente da inviare all'indirizzo mail **segreteria@avvocatipalermo.it** necessaria per l'**acquisizione digitale del tesserino professionale**, con le seguenti caratteristiche: dimensioni di **350x450pixel** (da 250 a 300 *dpi*) scansionata in formato **JPG**, salvata con "**cognome_nome**";



uomo



donna

PAGAMENTI DA EFFETTUARE PRESSO LA SEGRETERIA DELL'ORDINE

**Esclusivamente a mezzo assegno postale o bancario,
assegno circolare, bancomat o carta di credito**

NON SI ACCETTANO PAGAMENTI IN CONTANTI

1. TASSA AMMISSIONE.....	€ 120,00
2. TASSA LIBRETTO DI PRATICA	€ 5,00
3. TASSA TESSERINO	€ 16,00
4. DIRITTI DI SEGRETERIA	€ 9,00
TOTALE.....	€ 150,00

Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101 (in Gazz. Uff., 4 maggio, n. 102).

Regolamento relativo alla pratica forense per l'ammissione dell'esame di procuratore legale (1).

(1) *Nell'ambito del presente provvedimento in luogo di "procuratore legale", leggasi "avvocato", ex art. 3 L. 24 febbraio 1997, n. 27, di soppressione dell'albo dei procuratori legali.*

Art. 1

Modalità della pratica.

1. La pratica forense deve essere svolta con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza.

2. Essa si svolge principalmente presso lo studio e sotto il controllo di un procuratore legale (1) e comporta il compimento delle attività proprie della professione.

3. La frequenza dello studio può essere sostituita, per un periodo non superiore ad un anno, dalla frequenza di uno dei corsi post-universitari previsti dall'art. 18 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e disciplinati a norma dell'art. 2.

4. Costituisce integrazione della pratica forense, contestuale al suo normale svolgimento secondo le modalità del presente Art., la frequenza di scuole di formazione professionale istituite a norma dell'art. 3.

(1) Ora avvocato, ex art. 3, L. 24 febbraio 1997 n. 27.

Art. 2

Corsi post-universitari.

1. I corsi post-universitari di cui all'art. 1, comma 3, hanno indirizzo teorico-pratico ed i relativi programmi debbono essere conformi a quanto stabilito nell'art. 3, comma 3.

Art. 3

Scuole di formazione.

1. I consigli dell'Ordine possono istituire scuole di formazione professionale la cui frequenza, ai sensi dell'art. 1, comma 4, integra la pratica forense. I consigli dell'ordine del distretto di corte di appel-

lo possono istituire, d'intesa, scuole di formazione unificate per tutti o parte degli ordini di ciascun distretto.

2. I corsi delle scuole di cui al comma 1 sono tenuti nell'ambito di un biennio e debbono avere un indirizzo teorico-pratico comprendente anche lo studio della deontologia e della normativa sulla previdenza forense.

3. Il programma dei corsi deve contemplare un adeguato numero di esercitazioni interdisciplinari, su tutte le materie di esame indicate nell'art. 3 della legge 27 giugno 1988, n. 242, condotte da professionisti esperti negli specifici settori operativi e consistenti anche nello studio, l'analisi e la trattazione, da parte dei praticanti e sotto la guida dei docenti, di casi pratici di natura civile, penale e amministrativa. Il programma dei corsi deve essere preventivamente approvato dal Consiglio nazionale forense.

Art. 4

Adempimenti dei consigli dell'Ordine.

1. I consigli dell'Ordine accertano e promuovono la disponibilità degli iscritti ad accogliere nei propri studi i laureati in giurisprudenza che intendano svolgere il tirocinio forense e forniscono le opportune indicazioni agli aspiranti che ne facciano richiesta.

2. Gli avvocati ed i procuratori legali (1) abilitati da almeno un biennio sono tenuti, nei limiti delle proprie possibilità, ad accogliere nel proprio studio i praticanti, istruendoli e preparandoli all'esercizio della professione, anche sotto il profilo dell'osservanza dei principi della deontologia forense.

3. È compito dei consigli dell'Ordine vigilare sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei praticanti procuratori nei modi previsti dal presente regolamento, e con i mezzi ritenuti più opportuni.

(1) *Ora avvocati, ex art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27.*

Art. 5

Registro speciale.

1. Il registro speciale dei praticanti, di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, contiene, oltre alle generalità complete degli iscritti ed alla data di inizio della pratica, l'indicazione dei trasferimenti, delle interruzioni, delle cancellazioni, nonché degli studi professionali presso cui la pratica viene esercitata, con gli eventuali cambiamenti intervenuti.

2. Il provvedimento di iscrizione nel registro speciale è immediatamente comunicato, a cura del consiglio dell'Ordine, anche al professionista presso il cui studio la pratica deve essere svolta.

3. Il periodo di pratica svolto presso lo studio di un professionista diverso da quello precedentemente indicato al consiglio dell'Ordine, senza la previa comunicazione scritta al consiglio medesimo, non è riconosciuto efficace ai fini del compimento della pratica stessa e del rilascio del relativo certificato a norma dell'art. 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Art. 6

Libretto della pratica.

1. I praticanti procuratori non abilitati al patrocinio davanti alle preture debbono tenere apposito libretto, rilasciato, numerato e precedentemente vistato dal presidente del consiglio dell'Ordine o da un suo delegato, nel quale debbono annotare:

- le udienze cui il praticante ha assistito, con l'indicazione delle parti e del numero di ruolo dei processi; l'assistenza non può essere inferiore a venti udienze per ogni semestre, con esclusione di quelle oggetto di mero rinvio;
- gli atti processuali o relativi ad attività stragiudiziali più rilevanti, alla cui predisposizione e redazione abbiano partecipato, con l'indicazione del loro oggetto;
- le questioni giuridiche di maggior interesse alla cui trattazione abbiano assistito o collaborato.

2. Il libretto della pratica deve essere esibito al consiglio dell'Ordine al termine di ogni semestre, con l'annotazione del professionista presso il cui studio la pratica è stata effettuata attestante la veridicità delle indicazioni ivi contenute.

3. Il consiglio dell'Ordine ha facoltà di accertare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto nei modi ritenuti più opportuni.

Art. 7 (leggi nota in calce)

Adempimenti dopo il primo anno di pratica.

1. Al termine del primo anno di pratica, i praticanti procuratori debbono illustrare al consiglio dell'Ordine, con apposita relazione, le attività indicate nel libretto della pratica ed i problemi anche di natura deontologica trattati nel corso di tale periodo.

2. Al fine di cui al comma 1, i praticanti debbono depositare presso il consiglio dell'Ordine il libretto della pratica da essi tenuto.

3. Il consiglio dell'Ordine espleta gli opportuni accertamenti sulle dichiarazioni del praticante ed ha facoltà di invitarlo ad un colloquio per eventuali ulteriori chiarimenti sul tirocinio espletato.

Art. 8

Praticanti abilitati al patrocinio.

1. I praticanti procuratori abilitati al patrocinio davanti alle preture a norma dell'art. 1 della legge 24 luglio 1985, n. 406, qualora, al termine del primo anno di tirocinio, intendano continuare la pratica al di fuori dello studio di un procuratore debbono:

- comunicare il loro intendimento al consiglio dell'Ordine nel cui registro speciale sono iscritti;
- tenere e compilare il libretto della pratica, di cui all'art. 6 del presente regolamento, con le annotazioni relative all'attività svolta;

c) trattare almeno ventisei nuovi procedimenti all'anno, di cui almeno cinque penali, quali difensori di fiducia, ovvero cinque cause civili di cognizione;

d) esibire al termine di ogni semestre il libretto della pratica al consiglio dell'Ordine, il quale può accertare la veridicità delle annotazioni nei modi ritenuti più opportuni.

Art. 9

Certificato di compimento della pratica (1).

1. Il certificato di compiuta pratica di cui all'art. 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, viene rilasciato dal consiglio dell'Ordine del luogo ove il praticante ha svolto la maggior parte della pratica ovvero, in caso di parità, del luogo in cui la pratica è stata iniziata. Il certificato di compiuta pratica non può essere rilasciato più di una volta.

2. In caso di trasferimento del praticante, il consiglio dell'Ordine di provenienza certifica l'avvenuto accertamento sui precedenti periodi.

3. Il certificato di cui ai commi 1 e 2 individua la Corte di appello presso cui il praticante può sostenere gli esami di avvocato.

(1) *articolo sostituito dall'art. 1 del D.L. 21 maggio 2003, n. 112, convertito con modificazioni in legge 18 luglio 2003, n. 180.*

Art. 10

Sostituzione di norme precedenti.

1. Le norme di cui al presente regolamento sostituiscono quelle di cui agli articoli 5, 6, 7, 9 e 71 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, relative alle modalità di svolgimento della pratica forense.

Art. 11

Prima applicazione.

1. Per i praticanti procuratori che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano iscritti nel registro speciale ed abbiano svolto un periodo di

pratica inferiore al prescritto biennio, le disposizioni di cui al regolamento stesso si applicano limitatamente al periodo residuo.

2. Ove il prescritto biennio di pratica sia stato completato, alla data di cui al comma 1, sono applicate le disposizioni precedentemente in vigore

N.B.

Alla fine del 2° e 3° semestre di pratica dovranno essere predisposte e presentate all'Ordine due distinte relazioni: la prima trascritta nello stesso libretto di pratica, la seconda dattiloscritta e controfirmata dal professionista presso cui si svolge la pratica forense.

A conclusione del primo anno di pratica e prima del rilascio del certificato di compiuta pratica, al compimento del 3° semestre, il praticante verrà ascoltato sulle questioni trattate in udienza e su quelle che hanno formato oggetto delle relazioni, di cui sopra, da una Commissione composta da 3 Consiglieri dell'Ordine

On.le
Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati
PALERMO

DICHIARAZIONE DI INIZIO PRATICA

Il sottoscritto Avv. _____, iscritto all'Albo degli Avvocati di Palermo
dal _____, con studio in _____, via
_____, tel. _____
Fax _____, e-mail _____@_____

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, la disponibilità ad accogliere il Dott.
_____, nato a
_____ il _____, presso il proprio studio per lo svolgimento della
pratica professionale, impegnandosi a formarlo sotto la propria guida e controllo conformemente alle
disposizioni previste dal R.D.L. 1578/1933, dal R.D. 27/1934, dal D.P.R. 101/90 nonché dal "Regolamento
della pratica forense", approvato dal Consiglio in data 14/11/2013, dei quali ha conoscenza.

Dichiara, altresì, che il numero dei praticanti la cui formazione sta seguendo non è superiore a
tre.

Il sottoscritto in calce identificato dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art.
13 del Regolamento UE 2016/679 ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri
dati personali con particolare riguardo a quelli cosiddetti particolari nei limiti, per le finalità e per la du-
rata precisati nell'informativa

Con osservanza.

Palermo,

Firma

**ALL'ON.LE CONSIGLIO
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
PALERMO**

Il sottoscritto _____, nato a _____

Il _____, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 6 e 7, del Regolamento della pratica forense approvato da Codesto On.le Consiglio dell'Ordine nella seduta del 14 novembre 2013 ed in relazione a quanto dichiarato al punto 10) e/o 11) dell'istanza di iscrizione al Registro dei Praticanti

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che svolgerà la pratica forense nel pieno rispetto della Legge e del Regolamento della pratica del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, di cui ho conoscenza.

di svolgere attività lavorativa, al di fuori della pratica forense come lavoratore

dipendente autonomo presso _____ con sede in _____ Via _____, tel. _____, con la qualifica di _____, nei seguenti giorni _____ e con i seguenti orari _____

Dichiara, a tal fine, di essere in condizioni di usufruire di:

- permessi previsti dal CCNL nella misura di _____ gg. annui
- giorni di congedo ordinario nella misura di _____ gg. annui
- altri permessi consistenti in _____ nella misura di _____ gg. annui
- piena autonomia nell'organizzazione lavorativa non essendo vincolato ad orari prestabiliti

ovvero

di svolgere, contestualmente alla pratica forense, la pratica per l'accesso alla professione di _____ presso _____ con sede in _____ Via _____ tel. _____ nei seguenti giorni _____ con i seguenti orari _____

dichiara

altresì, che svolgerà la pratica forense nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 41, co 4, L. 247/2012: "**con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse**"

Per il regolare esercizio della pratica forense si impegnerà, ad ogni buon conto, a porre in essere qualunque rimedio utile ad impedire l'eventuale insorgere di conflitti tra le occupazioni svolte anche, eventualmente, consistenti nella scelta tra l'attività lavorativa e professionale, dandone sollecita comunicazione a Codesto Ordine;

Il sottoscritto è consapevole, in ordine alle dichiarazioni rese, che il Consiglio dell'Ordine, in qualunque momento, potrà assumere informazioni presso il predetto datore di lavoro circa la natura e modalità di svolgimento dell'attività lavorativa o presso l'Ordine o Albo ove lo scrivente è iscritto per lo svolgimento di altra pratica o attività professionale, al fine di valutare la compatibilità con il tempo dedicato all'espletamento della pratica forense.

Il sottoscritto in calce identificato dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali con particolare riguardo a quelli cosiddetti particolari nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell'informativa

Palermo, _____

Firma _____